LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1923

Art. 43.

«Gli elettori votano nella sez one, alla quale si trovano iscritti≇

«Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni, e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

« Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni.

« Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente la elezione ».

A questo articolo l'onorevole Amatucci ha presentato il seguente emendamento.

« Nel terzo comma, dopo le parole: deve farne proposta, sostituire le seguenti: nei trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione del collegio sulla Gazzetta Ufficiale del Regno. E dopo le parole dello stesso comma: non più tardi, modificare così: della domenica precedente a quella delle elezioni».

Ha facoltà di parlare, onorevole Amatucci.

AMATUCCI. Questo mio emendamento mira come altri emendamenti a tutelare la sincerità e la libertà nelle operazioni elettorali. E perciò debbo insistervi, tanto più, che avendo proposto la Commissione che i termini di cui all'articolo 42 siano prolungati ed avendo la Commissione anche fissato, d'accordo col Governo, il termine di quindici giorni al capoverso dell'articolo 42, si rende più evidente la ragione del mio emendamento.

Essendosi prolungati gli altri termini, è necessario prolungare anche questo termine, per fare in modo che si abbia maggior garenzia per procedere alle operazioni che riflettono la procedura elettorale. Infatti capita, come si è verificato spesso nella pratica, che il cambiamento della sede elettorale molte volte è fatto per ragioni poco oneste

ed all'ultima ora, in modo che la Commissione provinciale non può avere il tempo necessario per gli opportuni accertamenti; così, molte volte, alla vigilia o pochi giorni prima delle elezioni, viene spostata la sede elettorale, con gravissimo danno.

Le ragiori dunque del mio emendamento sono evidenti. Essendosi prolungati i termini, e perfino fissato un termine per la pubblicazione del manifesto elettorale come è stabilito dalla legge comunale e provinciale, per l'elezioni amministrative, penso che si debba dare un maggior tempo alla Commissione elettorale provinciale, in caso di cambiamento della sede elettorale, perchè possa fare gli accertamenti dovuti per legge, per vedere se sia il caso, e come, di cambiare la sede elettorale, già stabilita, come sa la Camera, nel momento dell'annuale revisione delle liste.

A me pare che le ragioni siano così evidenti, come ho detto, che non v'è bisogno di ampie spiegazioni.

Confido, quindi, che la Commissione ed il Governo, in conformità di quanto è stato approvato per l'articolo 42, voglia approvare anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CASERTANO, relatore della maggioranza. Non ho difficoltà ad accettare, anche a nome della Commissione, il duplice emendamento presentato dall'onorevole Amatucci.

Per poter mutare il luogo di votazione prima il termine era di 5 giorni, poichè i termini complessivi erano molto più brevi. Ora essendo stato prolungato fino a 70 giorni il termine di cui all'articolo precedente, questo nuovo termine potrà essere di 30 giorni anzichè di 5. Quindi, per questa parte, la proposta dell'onorevole Amatucci può essere accettata dalla Commissione.

Secondo emendamento dell'onorevole Amatucci: « Anticipare l'avviso agli elettori della mutazione di locali ». Prima era detto: « fino al giovedì ». Ora, viceversa, è giusto che sia detto: « fino alla domenica precedente alle elezioni ».

PRESIDENTE. Il Governo accetta?

ACERBO, sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo accetta questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metterò dunque a partito l'articolo 43 con i due emendamenti dell'onorevole Amatucci, accettati dal Governo e dalla Commissione.

L'articolo emendato risulterebbe così formulato: